

D.R. n. 156  
Anno 2018

IL RETTORE

- VISTO lo Statuto del Gran Sasso Science Institute, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 173 del 26 luglio 2016;
- VISTO il D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, ed in particolare l'art. 53;
- VISTA la Legge 30 dicembre 2010, n. 240, ed in particolare l'art.6;
- VISTA la legge 6 novembre. 2012, n. 190;
- VISTO l'aggiornamento al Piano Nazionale Anticorruzione Sezione Università, approvato con delibera ANAC n. 1208 del 22.11.2017;
- VISTO l'Atto di indirizzo del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, del 14 maggio 2018;
- VISTE le delibere adottate dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione in data 17.10.2018 con le quali è stato approvato il testo del Regolamento sugli incarichi esterni dei professori e ricercatori;

DECRETA

È emanato il Regolamento sugli incarichi esterni dei professori e ricercatori, nel testo allegato al presente provvedimento, del quale costituisce parte integrante.

L'Aquila, 25.10.2018

IL RETTORE  
(prof. Eugenio COCCIA)

COCCIA EUGENIO  
GRAN SASSO SCIENCE INSTITUTE/01984560662  
LEGALE RAPPRESENTANTE  
25.10.2018 15:13:48 UTC



## REGOLAMENTO SUGLI INCARICHI ESTERNI DEI PROFESSORI E RICERCATORI

### Art. 1

#### Ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento è emanato ai sensi dell'art. 6 della legge n. 240/2010, dell'art. 53 del d.lgs. n. 165/2001 e degli artt. 13, 14 e 15 del d.P.R. 382/1980, nel rispetto, altresì, dei principi di cui alla legge n. 190/2012 e s.m.i., al d.lgs. n. 235/2012, oltre che ai d.lgs. n. 33/2013, n. 39/2013, n. 175/2016.

Il Regolamento è inoltre emanato sulla base di quanto riportato nell'ambito dell'aggiornamento al PIANO NAZIONALE ANTICORRUZIONE – SEZIONE UNIVERSITÀ, approvato con delibera ANAC n. 1208 del 22 novembre 2017 e, conseguentemente, sulla base delle indicazioni fornite nell'ambito dell'Atto di indirizzo del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, del 14 maggio 2018.

2. Il presente Regolamento disciplina gli incarichi esterni ai propri doveri di ufficio dei professori e ricercatori universitari, anche a tempo determinato, in regime di impegno a tempo pieno del Gran Sasso Science Institute (di seguito "GSSI").

3. Il Regolamento individua in particolare:

- a) quale attività assolutamente incompatibile l'esercizio del commercio e dell'industria;
- b) incarichi incompatibili per i quali è previsto il collocamento in aspettativa d'ufficio;
- c) attività soggette ad autorizzazione del Rettore dell'Ateneo;
- d) attività soggette a comunicazione e a monitoraggio e attività liberamente esercitabili.

4. Ai fini del presente Regolamento, gli assistenti ordinari del ruolo ad esaurimento sono equiparati ai ricercatori di ruolo.

5. Il presente regolamento non si applica ai docenti a tempo definito per i quali vale la disciplina delle incompatibilità previste dall'art. 6, comma 9 e 12 della l. n. 240/2010.

6. Esso non si applica al personale che presta servizio, in regime di convenzione, presso strutture convenzionate con il S.S.N., limitatamente allo svolgimento di prestazioni sanitarie ricomprese nelle specifiche funzioni convenzionate, da espletarsi in favore di soggetti pubblici o privati e disciplinate da apposita normativa; restano invece disciplinati dal presente Regolamento gli incarichi di cui all'art. 1, che riguardino attività di tipo non sanitario, svolte da personale universitario in convenzione con il S.S.N. o che riguardino attività sanitarie non ricomprese nelle funzioni convenzionate, svolte dallo stesso personale.

7. Il Regolamento non si applica agli incarichi di insegnamento presso altre Università in ordine ai quali si fa rinvio alle specifiche previsioni normative e regolamentari.

### Art. 2

#### Attività incompatibili

1. A tutti i docenti e ricercatori, anche a tempo determinato, è fatto divieto di svolgere i seguenti incarichi extra istituzionali:

- a) l'esercizio del commercio e dell'industria, fatta salva la possibilità di costituire società con caratteristiche di *spin off* o di *start up* universitari, ai sensi degli articoli 2 e 3 del d.lgs. n. 27 luglio 1999, n. 297, anche assumendo in tale ambito responsabilità formali, nei limiti temporali e secondo la disciplina in materia dettata dallo specifico Regolamento di Ateneo e salva la possibilità di assumere cariche in società cooperative. Questa incompatibilità vale anche per il regime del tempo definito;
- b) l'esercizio di attività artigianale ed agricola di tipo imprenditoriale. È consentita la partecipazione in società

- agricole a conduzione familiare purché l'impegno risulti non abituale e continuato;
- c) l'attività di amministratore di condominio esercitata in modo continuativo e a scopo di lucro; è fatta salva l'attività di amministratore se riguarda la cura di interessi propri e sempre che non si risolva, per la particolare assiduità o l'impegno profuso, in attività professionale;
  - d) le attività che presuppongono l'utilizzo di beni ed attrezzature di proprietà o in uso dell'Università e/o di cui si dispone per ragioni d'ufficio, o che si svolgono nei locali dell'Università, salvo che l'utilizzo non sia espressamente autorizzato nell'osservanza delle norme o richiesto dalla natura dell'incarico conferito dall'Ateneo;
  - e) l'assunzione di rapporti di lavoro di natura subordinata, anche a tempo determinato, alle dipendenze di soggetti pubblici o privati, fatto salvo quanto previsto dall'art. 13, comma 1, del d.P.R. 382/1980 e dall'art. 7, comma 1, della l. n. 240/2010;
  - f) la partecipazione in qualità di socio a società di persone, con esclusione dei casi in cui la responsabilità del socio partecipante sia limitata per legge o per atto costitutivo della società, come nel caso di socio accomandante nelle società in accomandita semplice e di socio con responsabilità limitata, ex art. 2267 c.c. nella società semplice. Risulta invece compatibile la partecipazione quale socio a società di capitali, aventi fini di lucro, purché la stessa non comporti l'assunzione di cariche gestionali e purché la partecipazione azionaria non si ponga in posizione di controllo;
  - g) per i docenti in regime di impegno a tempo pieno e tempo definito, anche a tempo determinato, la partecipazione in società aventi fini di lucro con cariche gestionali e/o compiti operativi (Presidente, Direttore Generale, Amministratore unico o delegato, consigliere di amministrazione, etc.) salvo che la carica, per legge, regolamento o statuto, sia ricoperta su designazione di enti o amministrazioni pubbliche, o organismi in controllo di pubbliche amministrazioni e imprese pubbliche e sia stata preventivamente autorizzata, oppure sia ricoperta su designazione dello stesso GSSI, e fatto salvo quanto previsto dall'art. 13, comma 1, del d.P.R. 382/1980 e dall'art. 7, comma 1, della l. n. 240/2010;
  - h) per i docenti in regime di impegno a tempo pieno, anche a tempo determinato, l'esercizio di attività libero-professionale. Resta inteso che si fa riferimento alle attività professionali che le leggi specifiche sulle diverse professioni qualificano come "esclusive" in quanto possono essere svolte unicamente dai professionisti iscritti negli appositi albi e non in situazione di incompatibilità. I docenti a tempo pieno possono invece svolgere incarichi extra-lavorativi non riservati ai liberi professionisti, purché connotati dall'occasionalità e autorizzati dall'Ateneo;
  - i) per i docenti in regime di impegno a tempo pieno, anche a tempo determinato, le attività di cui all'art. 113, comma 2, del d.lgs. 50/2016 e s.m.i., in favore di soggetti privati o pubblici, *ivi* compresa l'Università di appartenenza;
  - j) per i docenti in regime di impegno a tempo pieno, anche a tempo determinato, l'attività di consulenza esterna (che non rientri in attività di ricerca scientifica), laddove connotata da caratteristiche di abitudine, sistematicità e continuità (fermo quanto previsto nell'ambito dell'art. 3, comma 5, sulla necessità di comunicazione periodica delle attività di consulenza).

2. Nell'espletamento di incarichi esterni i docenti e ricercatori, anche a tempo determinato, non possono svolgere attività:

- a) che per loro natura e intensità arrechino detrimento all'espletamento degli obblighi istituzionali di didattica, scientifici e gestionali;
- b) che possano arrecare pregiudizio al prestigio e all'immagine del GSSI, anche in relazione al rischio di utilizzo o diffusione illeciti di informazioni di cui il docente o il ricercatore è a conoscenza per ragioni di ufficio e in ogni altro caso di conflitto di interesse rilevante tra attività istituzionale e attività esterna ai propri doveri d'ufficio;
- c) il cui svolgimento possa determinare una situazione di conflitto di interessi, anche potenziale, con l'Ateneo, tale da pregiudicare l'imparziale esercizio delle funzioni attribuite al docente; in tal caso il docente o ricercatore è obbligato ad astenersi dallo svolgimento dell'attività, segnalando ogni situazione

di conflitto, anche potenziale.

Per garantire la verifica della compatibilità si applicano le procedure di cui agli artt. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.

### **Art. 3**

#### **Attività compatibili e non soggette ad autorizzazione**

1. Sono compatibili con lo status di professore o ricercatore universitario e non soggette ad autorizzazione tutte le attività, anche con retribuzione, che rientrano tra i compiti e i doveri di ufficio e le attività a titolo gratuito non in conflitto di interessi con il GSSI e fatto salvo il rispetto degli obblighi istituzionali. Sono inoltre compatibili le attività che si concretizzano nell'espressione di diritti costituzionalmente garantiti e che siano ricomprese nella sfera individuale della socialità, quali, le libertà di associazione, di manifestazione del pensiero e artistica.

2. I professori e i ricercatori a tempo pieno possono svolgere liberamente, senza necessità di autorizzazione, sia a titolo gratuito che con retribuzione, le seguenti attività:

- a) attività di valutazione e di referaggio;
- b) lezioni e seminari di carattere occasionale;
- c) attività di collaborazione e ricerca scientifica, nonché partecipazione ad organi collegiali di consulenza tecnico scientifica dello Stato, degli enti pubblici e a partecipazione pubblica, degli enti di ricerca e cultura in genere, dell'autorità governativa e dagli altri Organi costituzionali dello Stato;
- d) attività di comunicazione e divulgazione scientifica e culturale, nonché partecipazione a convegni e seminari accademici;
- e) attività pubblicistiche ed editoriali, nonché collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie e simili;
- f) incarichi gratuiti o per i quali è corrisposto il solo rimborso delle spese documentate;
- g) incarichi per lo svolgimento dei quali il docente o ricercatore è posto in posizione di aspettativa, di comando o di fuori ruolo;
- h) incarichi conferiti dalle organizzazioni sindacali a docenti o ricercatori presso le stesse distaccati o in aspettativa non retribuita;
- i) attività di formazione diretta ai dipendenti della pubblica amministrazione ovvero a Scuole della Pubblica Amministrazione;
- j) incarichi di perizie e consulenze tecniche o scientifiche conferiti dall'autorità giudiziaria, ovvero espletamento di funzioni di commissario *ad acta* nominato dall'autorità giudiziaria;
- k) partecipazione a commissioni in ambito universitario, partecipazione a commissioni di studio e valutazione scientifica presso altri Atenei, pubbliche amministrazioni o enti privati senza scopo di lucro, nonché partecipazione a commissioni di concorso o di esame, o partecipazione a comitati tecnici e commissioni ministeriali, e/o regionali o di altri Enti pubblici;
- l) utilizzazione economica da parte dell'autore o inventore di opere dell'ingegno e di invenzioni industriali o della libera manifestazione del pensiero;
- m) attività di carattere artistico o sportivo, escluse quelle svolte a titolo professionale;
- n) attività presso enti e associazioni senza scopo di lucro, quali, a titolo meramente esemplificativo: associazioni di volontariato, sportive, ricreative, culturali e scientifiche, comunque non caratterizzate da assiduità o impegno;
- o) attività di consulenza scientifica, eventualmente anche nella forma di pareri, relazioni o studi.

3. Le attività di cui al comma 2 non devono essere svolte con continuità e sistematicità o comunque con modalità tali da essere configurabili come attività libero professionali.

4. Anche al fine di garantire che l'attività di consulenza sia espletata dai professori a tempo pieno in maniera occasionale e non abituale, gli stessi professori titolari di partita IVA presentano, a cadenza semestrale, una

dichiarazione, secondo la modulistica resa disponibile sul portale istituzionale telematico dell'Università, nell'ambito della quale indicano quali delle suddette attività sono svolte in regime di IVA.

5. Non sono soggetti all'autorizzazione di cui al successivo art. 5 gli incarichi affidati, ai sensi del vigente regolamento, con delibera degli Organi di governo del GSSI e da espletarsi in nome del GSSI stesso. La deliberazione ha valore di autorizzazione.

#### **Art. 4**

##### **Attività compatibili previa autorizzazione**

1. I professori e i ricercatori a tempo pieno possono svolgere, previa autorizzazione del Rettore, attività e funzioni esterne ai propri doveri di ufficio, purché non si determinino situazioni di conflitto di interesse con il GSSI ed ove siano rispettati gli obblighi istituzionali di didattica, scientifici e gestionali, nel rispetto dei limiti complessivi al trattamento economico stabilite nelle norme di legge. Resta inteso che detto limite è da intendersi omnicomprensivo del cumulo degli emolumenti comprese le indennità e le voci accessorie, nonché le eventuali remunerazioni per qualsivoglia incarico conferito da soggetti pubblici o privati e che nella ipotesi di incarichi pluriennali a titolo oneroso, il rispetto del predetto limite sarà annualmente verificato con imputazione del compenso pro quota all'anno di riferimento.

2. L'espletamento di ulteriori incarichi conferiti, a tale titolo, da soggetti pubblici o privati, al medesimo docente o ricercatore, potrà essere autorizzato mediante la stipula di apposite convenzioni con l'Università, con le modalità previste dall'art. 1, comma 13, della l. 4 novembre 2005, n. 230, e dal vigente Regolamento di Ateneo sulla materia, ovvero nella forma di conto terzi ovvero ancora nel caso di opzione per il regime a tempo definito.

3. I professori e i ricercatori a tempo pieno possono altresì svolgere, previa autorizzazione del rettore:

- a) incarichi conferiti per lo svolgimento di funzioni di didattica configurabili come insegnamenti nell'ambito di corsi o moduli didattici presso Università o Istituti di formazione pubblici o privati, e incarichi conferiti per lo svolgimento di funzioni di ricerca;
- b) compiti istituzionali e gestionali senza vincolo di subordinazione presso enti pubblici e privati senza scopo di lucro, purché non si determinino situazioni di conflitto di interesse con l'università di appartenenza, a condizione comunque che l'attività non rappresenti detrimento delle attività didattiche, scientifiche e gestionali loro affidate dall'università di appartenenza;
- c) incarichi di presidente, amministratore, componente di organo di indirizzo di fondazioni, associazioni, o altri enti senza scopo di lucro da individuarsi anche alla luce delle disposizioni statutarie;
- d) ruoli istituzionali in enti *in house* senza scopo di lucro;
- e) incarichi di arbitro, di segretario o di componente di collegi arbitrali;
- f) partecipazione a commissioni di collaudo o di appalto, istituite da enti pubblici, comprese le commissioni giudicatrici di cui all'art. 78 del d.lgs. n. 50/2016 che prevede l'istituzione di un albo dei commissari di gara;
- g) incarichi di componente di organi di controllo, ispettivi, di vigilanza e di valutazione di enti e società pubblici e privati. Rientrano, tra gli altri, nell'obbligo di preventiva autorizzazione le funzioni di componente di Nucleo di Valutazione di Università e degli Organismi Indipendenti di Valutazione (O.I.V.), ex art. 6 del d.P.R. n. 105/2016;
- h) incarichi per designazione di Pubbliche Autorità, nell'ambito dei poteri di vigilanza loro attribuiti da leggi e regolamenti, fatto salvo quanto previsto dall'art. 13, comma 1, del d.P.R. 382/1980 e dall'art. 7, comma 1, della l. n. 240/2010;
- i) incarichi presso enti e organismi, pubblici o privati, operanti anche in sede internazionale, fatte salve le ipotesi per le quali è disposto il collocamento in aspettativa anche non retribuita;
- j) sub commissario prefettizio, commissario liquidatore di cooperative ed altri incarichi di commissariamento previsti da leggi, regolamenti o atti delle pubbliche autorità;
- k) incarichi di interprete e traduttore;
- l) h) ogni altro incarico retribuito, non ricompreso tra quelli di cui all'art. 4, purché compatibile con la funzione

ed il ruolo universitario.

#### **Art. 5**

##### **Richiesta per il rilascio di autorizzazione**

1. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione, il docente o ricercatore interessato è tenuto a presentare al Rettore, almeno 15 giorni prima dell'inizio previsto per l'attività oggetto della richiesta, apposita istanza documentata dalla quale risulti:

- a) il soggetto pubblico o privato che propone l'incarico;
- b) l'oggetto dell'incarico;
- c) la natura, il carattere e le modalità di svolgimento dell'incarico;
- d) il presumibile impegno espresso in termini di giorni, il luogo di espletamento;
- e) il compenso lordo previsto o presunto dell'incarico;
- f) la compatibilità con l'attività della struttura di appartenenza e con lo svolgimento delle attività istituzionali, anche con riferimento all'assenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse;
- g) l'impegno ad assolvere ai doveri di ufficio ed agli obblighi derivanti dagli incarichi già conferiti dal GSSI e che l'attività sarà svolta al di fuori locali dell'Ateneo e senza l'utilizzo di apparecchiature, risorse umane e strumentali presenti presso il GSSI;
- h) i tempi e le modalità di svolgimento dell'incarico stesso;
- i) il regime IVA o diverso regime impiegato per quell'incarico.

2. La richiesta di autorizzazione allo svolgimento di ogni singolo incarico deve essere redatta su apposito modello reso disponibile sul sito telematico di Ateneo e deve essere inviata al Rettore preliminarmente all'accettazione ed avvio dell'incarico. L'amministrazione sottoporrà la richiesta al Rettore dopo avere acquisito il nulla osta del Direttore Scientifico dell'area di appartenenza del richiedente.

3. Per gli incarichi pluriennali, non è necessario rinnovare annualmente la richiesta di autorizzazione che ove, concessa, si intenderà valida per l'intera durata dell'incarico.

#### **Art. 6**

##### **Procedure e termini per l'autorizzazione**

1. Il provvedimento di rilascio o di diniego dell'autorizzazione deve essere adottato entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta, attestata dalla registrazione di protocollo. Il termine può essere prorogato di ulteriori quindici giorni in caso di necessità di un supplemento di istruttoria.

#### **Articolo 7**

##### **Controlli e sanzioni**

1. L'Amministrazione cura la tenuta dell'anagrafe degli incarichi, suddivisi per anno solare, e può effettuare verifiche, anche a campione, sullo svolgimento degli incarichi esterni dei propri dipendenti.

2. Qualora un incarico venga svolto in assenza della prescritta autorizzazione oppure nel caso si svolgesse con modalità o caratteristiche diverse da quelle autorizzate, salve le più gravi sanzioni e ferma restando la responsabilità disciplinare del docente interessato, l'infrazione è notificata ai soggetti conferenti e, nell'ipotesi di enti pubblici economici o soggetti privati, anche al Ministero delle Finanze per le finalità di cui all'art. 53, commi 7, 8 e 9 del d.lgs. n. 30 marzo 2001, n. 165.

3. Nei casi di incompatibilità il Rettore diffida formalmente il docente affinché, nel termine perentorio di quindici giorni, ponga fine alla situazione di d'incompatibilità, senza preclusione dell'azione disciplinare anche in caso di ottemperanza dell'interessato.

#### **Art. 8**

##### **Obblighi di comunicazione e pubblicazione**

1. Entro quindici giorni dall'erogazione del compenso per gli incarichi i soggetti pubblici o privati comunicano al GSSI l'ammontare dei compensi erogati.

2. Il GSSI adempie agli obblighi di comunicazione al Dipartimento della Funzione Pubblica, ai sensi dell'art. 53, comma 12, del d.lgs. n. 165/2001, degli incarichi autorizzati o conferiti ai propri dipendenti, anche a titolo gratuito, nel rispetto dei termini di legge.

3. Il GSSI provvede, altresì, alla pubblicazione sul sito telematico istituzionale dell'elenco degli incarichi conferiti o autorizzati ai propri dipendenti con l'indicazione della durata e del compenso spettante per ciascun incarico, ai sensi dell'art. 18 del d.lgs. n. 33/2013.

#### **Articolo 9**

##### **Disposizioni finali e transitorie**

1. Per tutto quanto non previsto dal presente Regolamento e dalla l. n. 240/2010, si applicano le disposizioni di cui all'art. 53 del d.lgs. n. 165/2001 e successive modifiche e integrazioni e le norme in materia di incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi retribuiti previste dall'ordinamento.

2. Le disposizioni del presente regolamento si applicano agli incarichi conferiti successivamente alla data di emanazione del regolamento medesimo.

#### **Art. 10**

##### **Entrata in vigore**

1. Il presente regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione all'albo di Ateneo.